



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



C)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO **per l'affidamento in appalto del servizio di ricovero,** **custodia, mantenimento e cura di cani randagi nel territorio comunale**

Appalto di Servizi sotto soglia comunitaria
CIG: [Z9123EEA07]

ART.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato d'oneri disciplina i rapporti relativi all'esecuzione del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi nel territorio del Trentinara e dei cani che già sono ricoverati presso il Rifugio Sanitario "PET SERVICE srl", con sede in Cirò Marina (KR), mediante l'utilizzo di strutture messe a disposizione dalla ditta aggiudicatario del servizio, in attuazione del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell'8/02/1954, della legge n.281/91 e della L.R. n.16/2001 e s.m.i. per la durata di anni 3 (tre).

L'appalto ha per oggetto la formazione di una graduatoria di soggetti proprietari o gestori di una o più strutture aventi i requisiti previsti dalla legge da mettere a disposizione di questa stazione appaltante per ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale.

La struttura dovrà essere collocata nell'ambito del territorio di competenza della regione Campania e, al fine di evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza, ma anche per consentire periodici controlli da parte del Comune di Trentinara, senza che la distanza aggravi ulteriormente la spesa per il ricovero dei cani, deve essere situata a non oltre centocinquanta chilometri da questo Comune.

Il servizio è da considerarsi di pubblica utilità e, quindi, in nessun caso può essere sospeso, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidataria.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione, né commercio, né potranno essere soppressi fatta eccezione per i casi previsti dall'art.2, comma 6 della legge n.281/91 e s.m.i. e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio veterinario ASL.

ART.2 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dall'appalto avrà la durata di anni 3 (uno) dalla data di perfezionamento del relativo contratto, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

La consegna del servizio potrà essere anticipata, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, e dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, previa redazione dell'apposito verbale di consegna.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'appaltatore è tenuto a



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



continuare le prestazioni alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario.

ART.3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata triennale, è stimato in € 33.000,00 (trentatremila/00) oltre IVA al 22%, se dovuta, sulle seguenti voci: Custodia e mantenimento giornaliero per singolo animale di piccola, media e grossa taglia con dieta bilanciata - **QUOTA SOGGETTA A RIBASSO** oltre iva € 3,00.

L'importo unitario, oltre IVA se dovuta, posto a base di gara e soggetto a ribasso è di € 3,00 (tre/00)/die per cane, sia per quelli in atto ricoverati in altro rifugio, sia per quelli che verranno accalappiati in seguito all'affidamento del servizio fino alla concorrenza di n.10 unità.

Tale importo è comprensivo di tutto quanto occorrente all'esecuzione di tutti i servizi, delle forniture delle provviste necessarie e secondo le condizioni stabilite dal relativo Capitolato speciale d'appalto.

ART.4 REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi e, pertanto, il corrispettivo resta invariato per tutta la durata contrattuale. Le condizioni del presente capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione.

ART.5 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ART.6 SOGGETTI ABILITATI PER PARTECIPARE ALLA GARA

In relazione all'affidamento del servizio in questione, per il quale si procede con le modalità dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., questo Ente invierà richiesta di partecipazione alla gara alle ditte individuate tra gli operatori del settore iscritti nell'elenco regionale dei rifugi sanitari e per il ricovero aventi sede legale in Campania ed entro il raggio di 150 Km da questo Comune i cui nominativi rimarranno riservati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come disposto dall'art.53 del D.Lgs.n.50/2016 e D.Lgs.n.56/2017 per la salvaguardia della libera concorrenza.

ART.7 PROCEDURE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La formazione della graduatoria di strutture da cui attingere per il trasferimento e L'assegnazione in custodia dei cani, sarà redatta a seguito di gara mediante procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice degli appalti) e con le modalità di aggiudicazione di cui all'art.95, comma 4, lett.b) dello stesso Decreto, unicamente



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



al criterio del minor prezzo a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, senza fissazione di alcun limite di ribasso. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART.8 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

CANILE RIFUGIO

Il canile rifugio destinato al ricovero e custodia dei cani randagi, deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.

Il servizio deve essere espletato in apposito immobile che, avente la relativa destinazione d'uso a canile rifugio, sia garantito da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà avere box sufficienti per il ricovero dei cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata.

• ADEMPIMENTI DELLA DITTA

Sarà cura della ditta di produrre, prima dell'inizio del servizio, un elenco dell'organico aziendale (Scheda aziendale) in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della ditta quelli degli stessi assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici.

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportate:

- Il domicilio della ditta, completo di recapito telefonico di pronta reperibilità;
- Il nominativo del veterinario;
- L'elenco dei mezzi idonei utilizzati in dotazione all'impresa.

I dati sopra riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattie), a mezzo comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria:

- prenderà nella propria struttura i cani catturati nel territorio del Comune di Trentinara ed eseguirà la microchippatura dei cani;
- terrà la gestione amministrativa connessa alle ammissioni, dimissioni e morti, anagrafe dei cani ricoverati tramite la tenuta di appositi registri, con comunicazione ad Enti e soggetti interessati;
- consentirà l'accesso alla struttura, e/o presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali, aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione;
- al fine di abbattere i costi di cura, custodia e mantenimento dei cani in struttura a carico dell'Ente, la ditta aggiudicataria promuoverà con ogni mezzo l'adozione dei cani da parte di privati. In particolare si impegna a creare un album virtuale informativo sul sito del canile e/o su eventuale social network (facebook, twiter ecc.) in cui siano riportati i dati dei cani adottabili, con foto, descrizione, età, sesso, eventuale razza, dimensioni, peso, carattere, condizioni di salute e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per effettuare la propria scelta del cane da adottare.

• OBBLIGHI DELLA DITTA



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



- a) La ditta comunicherà il nominativo del veterinario libero professionista responsabile dell'assistenza sanitaria presso il Canile, il quale utilizzerà l'ambulatorio attrezzato di cui la ditta dispone all'interno della struttura per assicurare le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo e sarà cura della stessa provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico.
- b) Sarà, altresì, a carico della Ditta, l'eliminazione a norma delle vigenti leggi delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura, previa certificazione veterinaria della competente ASL; inoltre la Ditta comunicherà l'avvenuto decesso, oltre che al Comune anche al Servizio veterinario dell'ASL per le variazioni anagrafiche.
- c) La Ditta dovrà garantire il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali etc), e dovrà assicurare, altresì, la sua reperibilità per gli interventi di ricovero degli animali incidentati, come previsto dalla legge.
- d) La ditta mensilmente dovrà predisporre resoconto riassuntivo, vistato dal Veterinario del Canile al fine dei dovuti controlli nonché per le liquidazioni delle fatture. In particolare il resoconto mensile dovrà prevedere relazione dettagliata sullo stato dei cani ricoverati, sul loro stato di salute ed ogni altra informazione utile nonché relazione con certificato veterinario e data dell'evento dei cani eventualmente deceduti. Il decesso dei cani deve comunque essere comunicato entro 48 ore dell'evento. Resta a carico della ditta aggiudicataria provvedere allo smaltimento della carcassa di cui al regolamento CEE n.1774/2002.

ART.9 AFFIDAMENTO A TERZI

Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.

ART. 10 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell'ASL per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio Veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso. Al Servizio Veterinario spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART.11 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione appaltante per tutta la durata del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa le attrezzature, i locali e il regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

ART.12 DANNI A TERZI



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.

Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla ditta appaltatrice.

ART. 13 CAUZIONI

Il soggetto partecipante alla gara, all'atto della presentazione dell'offerta, è tenuto a costituire, nei modi e nei termini previsti dall'art.93 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., una cauzione di € 660,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario/i dovrà/anno costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% nei modi previsti dall'art.03 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. Ai sensi del 3° comma del predetto art.103, la mancata costituzione della garanzia di cui al precedente periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 CAUSE DI DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha la facoltà di promuovere e l'obbligo, la risoluzione del contratto durante il periodo della sua efficacia nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione, l'affidatario incorrerà nella perdita della cauzione e non potrà in nessun caso e a nessun titolo avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo l'integrale pagamento delle somme che siano sino a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'affidatario dovesse risolvere l'appalto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria del servizio ad altro Ente/Associazione e comunque sino al nuovo affidamento.

ART. 15 PENALITÀ

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, per il tramite dei competenti uffici comunali, rendono passibile la ditta di una penale. Fermi restando i provvedimenti di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad applicare, a carico dell'aggiudicatario, le penalità consistenti nel pagamento di una somma, da trattenersi nella liquidazione dei servizi del mese di successivo. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza. Nell'applicazione della penale si terrà conto di eventuali recidive.



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario che ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

ART.16 SPESE

Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione, se dovute, sono a completo carico dell'aggiudicatario. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.

ART.17 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, e sulla interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria saranno decise dall'Autorità giudiziaria ordinaria competente per il territorio di Trentinara.

ART.18 RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'appalto dei servizi e le norme sul randagismo e la tutela degli animali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio MARTORANO